



CONTRODEDUZIONI AL PARERE Regione Puglia di cui al prot. 2078 del 12.01.2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR – PNIEC
COMPNIEC@pec.mase.gov.it
COMPNIEC@mase.gov.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Sezione VIA/VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

epc

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente
Sezione coordinamento dei servizi Territoriali
Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico
vincolo.stfoggia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 9609] PARERE REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 00210 del 07.04.2024 del registro delle Determinazioni della AOO 089 relativo al progetto di un Parco agrivoltaico “Cerignola- Lagnano” di potenza elettrica complessiva pari a 17.57MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località “Lagnano”. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; Proponente: E-Way 0 S.R.L., gruppo E-Way Finance S.p.A..

La scrivente società proponente E-Way 0 S.R.L, (società partecipata al 100% da E-Way Finance S.p.A., controllata da Banca del Fucino S.p.A. e parte del gruppo IGEA Banca), in persona del suo Amministratore Unico **Domenico Cerruti**, sede legale in Roma - Piazza San Lorenzo in Lucina n°4, pec: eway0srl@legalmail.it, con riferimento al PARERE REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 00210 del 07.04.2024 del registro delle Determinazioni della AOO 089, rappresenta quanto segue:

OSSERVAZIONE 1 A)

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n. 199/2021 e R.R. 24/2010

L'area di progetto può ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater, non intercettando la fascia di rispetto di beni tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004 o dall'art. 136 del medesimo.

Il cavidotto, al contrario, intercetta nell'area buffer di 500 m, lungo la SP 88 FG, un bene archeologico sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 *“Lagnano da Piede, Vincolo archeologico, Vincolo diretto, D.M. 15/11/1979 istituito ai sensi della L. 1089/1939*).

Parte di alcune particelle (F.334 p.le 56, 58, 64, 66, 67, 132, 134, 135,140 e 141) del campo fotovoltaico ricadono in area di rispetto delle componenti culturali e insediative ai sensi del P.P.T.R.: *“Tratturello Stornara Lavello”* (Classe B), sebbene nel progetto quell'area sia lasciata libera e destinata alla coltivazione.

Il cavidotto in quasi la sua totalità intercetta aree vincolate e fasce di rispetto ai sensi del D.L.gs. 42/2004:

- *“Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello”* (Classe B);
- *“Braccio Lagnano -Candela”*(Classe B);
- *“Tratturello Mortellito Ferrante”* (Classe B).

Stralcio PPTR con le particelle dell'area del campo agrivoltaico che intercettano un tratturo e relativa area di rispetto e un'area a rischio archeologico adiacente (in rosso).

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 1A)

Le aree di impianto, propriamente dette, hanno tenuto rigorosamente in conto le perimetrazioni delle emergenze oggetto di tutela diretta del PPTR come pure delle fasce di *“rispetto”* degli elementi segnalati (se previste) escludendo dalle opere tali superfici. Nessuna delle particelle catastali, afferenti alle aree di impianto, coincide direttamente con le aree di interesse archeologico poste a destra della SP82 (tratturo reintegrato) come si evince dalla figura 1.




Figura 1. estratto tavola FV.CRG01.PD.C.10




Figura 2. particolare su EDM delle aree di layout su vincolistica

In merito al cavidotto esterno si rappresenta che il tracciato ipotizzato si attesta integralmente su viabilità esistente, per ampia parte reintegrata/asfaltata e, per la rimanente parte, su strada bianca sterrata. Come evidenziato nella figura n. 3, alcuni tratti della stessa viabilità sterrata sono stati già interessati da realizzazione di cavidotto AT interrato di altra iniziativa esistente.



Figura 3. tratto di viabilità sterrata gravata da altro cavidotto interrato esistente




Figura 4. dettaglio pozzetto ispezione elettrodotto AT connesso ad impianti FER già presente sul medesimo tracciato

Le valutazioni di merito sulla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti di tutela sono state demandate all'elaborato FV.CRG01.PD.RP.01 dal quale si estrae il paragrafo:

6.2.2 Valutazione della compatibilità paesaggistica del cavidotto interrato ai sensi delle NTA del PPTR Puglia

Occorre precisare che il cavidotto, in quanto opera interrata ed insistente in gran parte su strade già esistenti, rientra tra gli interventi ed opere non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, art. 2, comma 1, Allegato A, punto a 15).

Per la realizzazione del cavidotto interrato la progettazione ha tenuto conto dei rischi potenziali che tale intervento comporta, pertanto il tracciato è stato localizzato in opportune zone a minimo rischio ambientale e paesaggistico, quali tracciati di strade esistenti.

La sua costruzione prevede uno scavo in trincea piuttosto contenuto sia in larghezza che profondità, al cui interno saranno posati i cavi. La trincea viene quindi colmata e ripristinata la sede stradale. Per la valutazione degli impatti paesaggistici dell'opera va considerata la sola fase di costruzione dello stesso, che costituisce una fase temporanea e che determina impatti del tutto ripristinabili, come meglio indicato in seguito.

Il cavidotto interrato, date le sue peculiari caratteristiche, non determina modificazioni permanenti dei caratteri del paesaggio interessati dall'opera, anzi si può affermare che l'interramento del cavidotto costituisca una prima mitigazione dell'opera sulla componente percettiva del paesaggio.

Si valuta di seguito, per ciascuna delle interferenze rilevate, l'impatto potenziale sui beni paesaggistici **e si dimostra che tali interferenze non risultano in contrasto con le prescrizioni di base dei beni tutelati.**

1- Interferenze del cavidotto interrato con la fasce fluviali tutelate ai sensi dell' art. 142, lett. g del Codice (Beni paesaggistici):

Ai sensi dell'art. 46, co. 3 delle NTA del PPTR contenente "Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche":

- "sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile".

Pertanto la realizzazione del cavidotto risulta compatibile con le prescrizioni del Piano e con la tutela paesaggistica del bene.

2- Interferenze del cavidotto interrato con Tratturi, tutelati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e del Codice, individuati dal PPTR all'art.76 _ Ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative;

Ai sensi dell' art. 81, co. 2 e 3 delle NTA del PPTR contenente "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa", a7)

- “sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”.

Pertanto la realizzazione del cavidotto risulta compatibile con le prescrizioni del Piano e con la tutela paesaggistica del bene, in quanto esso è previsto completamente interrato con il ripristino immediato dell’area di scavo.

In fase esecutiva saranno messe in atto tutte le cautele e le misure di mitigazione necessarie.

3- Interferenze del cavidotto interrato con Area di rispetto Componenti culturali e insediative - buffer di 100m (D.Lgs 42/2004, art. 143, co1, lett.e);

Ai sensi dell’82, co. 2 - a7) delle NTA del PPTR contenente “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa”:

- “sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”.

Pertanto la realizzazione del cavidotto risulta compatibile con le prescrizioni del Piano e con la tutela paesaggistica del bene

4- Interferenze del cavidotto interrato con Componenti culturali e insediative (D.Lgs 42/2004, art. 143, co1, lett.e) - UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: Aree a rischio archeologico

Ai sensi dell’art. 81, co. 3 ter - NTA del PPTR contenente “Misure di salvaguardia e utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa:

- “Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l’applicazione dell’art. 106 co.1, preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l’esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta”

Si specifica che il cavidotto è interrato sulla sede di strade esistenti, quindi già sottoposte a trasformazione territoriale, tuttavia, laddove si reputi necessario, in linea con quanto rilevato da un'attenta analisi archeologica da approfondire nella fase esecutiva del progetto, saranno messe in atto tutte le misure necessarie a scongiurare ogni possibile impatto negativo dell'opera sul bene tutelato secondo quanto prescritto dalle NTA del PPTR.

- 5- **Attraversamenti del cavidotto interrato su strade a valenza paesaggistica, tutelate dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma1, lett. e del Codice;**

L'art. 88 delle NTA del PPTR contenente "Misure di salvaguardia e utilizzazione per le componenti dei valori percettivi, non contiene misure specifiche per impianti a rete interrati sotto strada esistente, tuttavia il cavidotto interrato, sovrapprendendosi per un breve tratto sulla sede di una strada a valenza paesaggistica, non entra in contrasto con le prescrizioni del PPTR, secondo cui "tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono"

- 6- **Interferenze del cavidotto Componenti geomorfologiche - UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico**

Ai sensi dell'art. 48, co. 3 - b1) - NTA del PPTR contenente "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R" :

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili (...)**

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- *garantiscono la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;*
- *non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;*

Per garantire la salvaguardia del bene tutelato gli attraversamenti dei corsi d'acqua e delle aree tutelate saranno risolti con tecnologia TOC (Trivellazione orizzontale controllata)

Questo tipo di tecnologia è la più adatta ridurre l'impatto del cavidotto sugli attraversamenti di fasce fluviali, su ciascuna delle componenti naturali, morfologiche, percettive e storico-culturali del paesaggio ripario.

A conclusione di quanto finora descritto si può affermare che l'intervento proposto, non sottrae in maniera significativa qualità paesaggistica al contesto, di riferimento .

OSSERVAZIONE 1B)

Come si vede dai vari stralci del PPTR, al confine con Ascoli Satriano vi sono Gravine e Versanti che si interrompono al cambio di territorio con Cerignola. Siccome una gravina o un versante non si interrompono per i confini territoriali, da consultazione del PUTT in effetti si vede chiaramente che continuano nel territorio di Cerignola e interessano le particelle del progetto.

Attraversa le Componenti Percettive, Coni Visuali e Strade a Valenza Paesaggistica

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 1B)

Gli inquadramenti rispetto ai tematismi indagati dall'intera sezione C degli elaborati progettuali, che siano essi di natura paesaggistica, culturale, naturalistica, ecc traggono origine necessariamente dalle cartografie messe a disposizione dagli strumenti di riferimento sulle quali è stata condotta l'analisi di compatibilità al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Nel caso in cui tali perimetrazioni non siano opportunamente individuate per evidenti carenze, non imputabili al proponente, il dato deve ritenersi comunque compiutamente indagato e risolto. È il caso delle citate gravine che il PPTR perimetra in maniera diversa tra i comuni di Ascoli Satriano e Cerignola.

Assodato che non è disponibile alcuna cartografia che evidenzi questo tipo di gravame sulle aree di impianto, la scrivente condivide il punto di vista dell'Ente in merito alla necessità di non soggiacere a confini territoriali "amministrativi" tematismi che hanno carattere squisitamente naturalistico e paesaggistico.

Nel caso specifico, quindi, si sottolinea che la tutela delle gravine, evidenziate dallo stralcio cartografico seguente, è stata comunque contemplata nella definizione del layout poiché, inevitabilmente, i tratti della tutela paesaggistico/naturalistica, in questo caso, corrispondono ad elementi di natura idraulica. La presenza e consistenza di questi elementi è stata ampiamente indagata a mezzo sopralluoghi dedicati e indagati.



Figura 5. avvallamenti orografici corrispondenti alla indicazione della gravina a nord delle aree di impianto




Figura 6. estratto cartografia PUTT

In corrispondenza degli avvallamenti orografici, coincidenti con il presumibile letto delle gravine, (che ricordiamo non essere riconoscibili in situ poiché assoggettate integralmente alla ordinaria conduzione

agricola dei fondi) è stata calcolata, dallo studio idrologico e idraulico, una fascia di allagamento dalla quale sono state escluse tutte le opere di progetto fuori terra.

Ciò premesso è possibile asserire che, seppure per contingenze diverse da quelle paesaggistico/naturalistiche, gli elementi citati nel Parere sono stati comunque attenzionati e tutelati.



Figura 7. sovrapposizione delle fasce di allagamento calcolate per le "gravine"

OSSERVAZIONE 2)

Le aree del parco agrivoltaico e del cavidotto ricadono in aree agricole interessate da produzioni di alta qualità, per la produzione di olio extravergine d'oliva Dauno (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97) accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere". Nell'area del parco sono presenti 240 ulivi che, secondo la relazione FV CRG01 PD AGRO 08 Relazione sulla compatibilità con le linee guida agro-fotovoltaico, saranno espianati e reimpiantati con ulteriori 502 nuovi ulivi in altre particelle di progetto. Non sono disponibili informazioni sul loro eventuale carattere secolare o monumentale. Si ritiene comunque l'espianto degli ulivi non compatibile con gli obiettivi del R.R. n. 24 del 30 Dicembre 2010.


CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 2)

Produzione agricola di pregio

Le aree di impianto interessano, allo stato attuale, interamente terreni agricoli investiti a seminativi per la produzione di cereali con ciclo autunno-vernino, in rotazione con leguminose quali il favino.

La particella 126 del foglio 334, interessata dal layout, è oggi parzialmente investita da uliveto di recente impianto le cui olive sono destinate alla produzione di olio extravergine d'oliva Dauno (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97) accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere". Come evidenziato nell'elaborato FV.CRG01.PD.AGRO.07.2, e ancor meglio rappresentato nei focus fotografici seguenti, 240 piante di questo oliveto saranno oggetto di espianto e reimpianto nelle aree destinate alla mitigazione perimetrale e in un piccolo appezzamento destinato all'implementazione di un nuovo oliveto immediatamente prossimi alle zone di origine e non in aree aliene delle stesse il che certamente faciliterà l'attecchimento per via della uniformità delle condizioni ambientali, climatiche e pedologiche.

Tabella 1. tabella dei dati di progetto estratta dall'elab. FV.CRG01.PD.AGRO.07.2

OLIVETO ESISTENTE SULLE AREE: 280 PIANTE (10X28 file)	
ESEMPLARI OLIVO ESPIANTO E REIMPIANTO: 240 PIANTE	
ESEMPLARI OLIVO NUOVO IMPIANTO: 502 PIANTE	
PIANTE DI LENTISCO: 384 PIANTE	
PIANTE DI FILLIREA: 384 PIANTE	
PIANTE DI BIANCOSPINO: 384 PIANTE	
RECINZIONE E STRADA BIANCA	

E WAY O SRL

GRUPPO EWAY FINANCE SPA

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 - 00198 Roma (RM), P.IVA 16774611004

PEC e-way0srl@legalmail.it

Telefono: 0828-984561




Figura 8. dettaglio layout di impianto aree di espianto e reimpianto.

Informazioni su carattere secolare o monumentale

Secondo quanto indicato all'art. 2 della L.R. 14/2007, il carattere di monumentalità può essere attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;

b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

Può prescindere dai caratteri su definiti nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);

b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;

c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Forma Spiralata: Deriva dall'avvicinarsi di diversi ritmi di crescita delle branche è collegabile alla formazione di scanalature contorte nel tronco.

Forma alveolare: È data da piccoli incavi prodottisi su vecchi tronchi per degenerazione della corteccia e, se profondi, anche del legno (verosimilmente in corrispondenza di vecchi rami o ferite).

Forma cavata: Cavità derivata da "degenerazione" del legno interno del tronco di vecchi alberi (penalizza la stabilità più che la produttività).

Formazioni mammellonari: Iperplasie dovute all'evoluzione, nel tempo, di sferoblasti (ovoli), cioè insiemi di gemme avventizie, altamente morfogenetiche, che insorgono generalmente al colletto dell'albero e sul tronco.

Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all'interno dell'unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.

Alla luce delle indagini agronomiche effettuate, al fine di ottemperare a quanto richiesto per l'autorizzazione unica nel caso di impianti FER nella regione Puglia (Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica, BURP - n. 11 del 20-01-2011) ai paragrafi n. 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3, come riportate nei seguenti elaborati:

- Relazione pedo-agronomica (FV.CRG01.PD.AGRO.01)
- Relazione delle essenze agricole di pregio (FV.CRG01.PD.AGRO.02)
- Relazione paesaggio agrario (FV.CRG01.PD.AGRO.06)

Si evidenzia quanto segue.

Paragrafo n.5 Relazione pedo-agronomica (FV.CRG01.PD.AGRO.01)

L'uliveto presente nell'area di impianto del parco agrovoltico, è coltivato in irriguo, attraverso l'acqua prelevata da un pozzo artesiano presente in loco, su una superficie di 0,98 ha. La cultivar dominante è la Coratina, seguita, in minor misura da altre quali Grossa di Spagna, Sant'Agostino, coltivate con forma di

allevamento ad espansione ovvero il vaso, con un sesto di impianto di 7 x 7 m sulla fila e tra le file. L'età media delle piante di ulivo si aggira intorno ai 30 anni, considerando i reimpianti effettuati nel tempo al fine di sostituire le fallanze, sono presenti anche esemplari giovani (intorno ai 10 anni). Gli ulivi non sono gestiti con regime biologico, tuttavia gli interventi di difesa fitosanitaria e la nutrizione delle piante sono definiti di volta in volta sulla base delle reali esigenze colturali. Per quanto attiene la raccolta, viene effettuata attraverso un abbacchiatore, quando le olive hanno raggiunto il giusto grado di maturazione (ottobre novembre) per essere conferito al frantoio interamente per la produzione di "olio extravergine di oliva Dauno Basso tavoliere" DOP.

Gli ulivi oggetto di intervento non presentano caratteri di monumentalità definiti ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia).



E WAY O SRL

GRUPPO EWAY FINANCE SPA

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 - 00198 Roma (RM), P.IVA 16774611004

PEC e-way0srl@legalmail.it

Telefono: 0828-984561



Figura 9. immagini rappresentative dell'uliveto esistente

In sintesi, nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto **non si rilevano**:

Alberi Monumentali inseriti nell'elenco nazionale degli Alberi Monumentali (D.M. N.5450 del 19/12/2017 - Approvazione dell'elenco nazionale degli Alberi Monumentali - Puglia – aggiornato con il DGR n. 2213 del 29.12.2021) redatto ai sensi dell'art.7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014;

Ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale degli ulivi monumentali, aggiornato con il D.G.R. n.1193 del 14/07/2021 (Aggiornamento della scheda di segnalazione degli ulivi monumentali e dell'elenco regionale degli ulivi monumentali - annualità 2020 e primo trimestre 2021), tutelati dalla legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia).

OSSERVAZIONE 3)

Verifica delle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

In merito al requisito A1 non è chiaro quali siano le superfici destinate all'agricoltura, non viene presentato alcun calcolo della superficie coltivabile, ma sono soltanto riportate tabelle delle aree pannellate e delle superfici dedicate alla agricoltura. Non è dato ricavare informazioni certe in merito alla superficie complessiva dei terreni: manca un estratto catastale con il dimensionamento di ogni particella e un elaborato in scala chiaro che dimostri quali siano le aree coltivabili.

Da FV CRG01 PD SIA 01 al capitolo 2:

Dalla Tabella 1 risulta che la superficie totale risulta essere pari a 25,394 ha e che quella agricola è pari a 19,252 ha. Non è dato comprendere come siano state calcolate queste superfici e quale sia lo spazio

effettivo occupato da edifici di controllo, piattaforme, cabine, piazzole, percorsi di viabilità interne ed esterne, spazi di manovra, recinzioni e verde per schermatura.

Manca qualunque riferimento oggettivo che permetta di calcolare le superfici sia quelle pannellate e a servizi che quelle agricole. In particolare non è chiaro quali superfici siano realmente coltivabili, soprattutto nell'area d'installazione dei pannelli.

Ne risulta impossibile la verifica del requisito A.

PREMESSA

La premessa, in apertura delle controdeduzioni a tutto il blocco riferibile al rispetto dei requisiti Linee Guida, deve muovere i suoi passi dal nesso al corposo lavoro che costituisce la sezione "AGRO" a corredo del progetto, dove si è indagato il contesto allo stato attuale e sono stati descritti compiutamente tutti gli aspetti legati al progetto agronomico proposto e alla sua rispondenza ai parametri delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

E WAY O SRL

GRUPPO EWAY FINANCE SPA

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 - 00198 Roma (RM), P.IVA 16774611004

PEC e-way0srl@legalmail.it

Telefono: 0828-984561

SEZIONE AGRO - STUDIO AGRONOMICO			
FV.CRG01.PD.AGRO.01	AGRO.01	IRS75R7_RelazionePedoAgronomica.pdf	RELAZIONE PEDO-AGRONOMICA
FV.CRG01.PD.AGRO.02	AGRO.02	IRS75R7_RelazioneEssenze.pdf	RELAZIONE SULLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO
FV.CRG01.PD.AGRO.03.1	AGRO.03.1	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_01.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 1 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.2	AGRO.03.2	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_02.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 2 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.3	AGRO.03.3	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_03.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 3 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.4	AGRO.03.4	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_04.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 4 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.5	AGRO.03.5	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_05.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 5 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.6	AGRO.03.6	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_06.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 6 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.7	AGRO.03.7	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_07.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 7 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.8	AGRO.03.8	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_08.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 8 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.9	AGRO.03.9	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_09.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 9 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.10	AGRO.03.10	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_10.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 10 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.03.11	AGRO.03.11	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_11.pdf	RILIEVO DELLE ESSENZE AGRICOLE DI PREGIO E PAESAGGIO AGRARIO-PARTE 11 DI 11
FV.CRG01.PD.AGRO.04	AGRO.04	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_12.pdf	RISOLUZIONE INTERFERENZE TECNICO-AGRONOMICHE
FV.CRG01.PD.AGRO.05	AGRO.05	IRS75R7_PianoCulturale.pdf	PIANO CULTURALE E FASCIA DI MITIGAZIONE
FV.CRG01.PD.AGRO.06	AGRO.06	IRS75R7_RelazionePaesaggioAgrario.pdf	RELAZIONE PAESAGGIO AGRARIO
FV.CRG01.PD.AGRO.07.1	AGRO.07.1	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_13.pdf	TAVOLA DEL PIANO AGRONOMICO AREE DI IMPIANTO E SUPERFICI DI CONTROLLO (INDICAZIONE DELLE ESSENZE)
FV.CRG01.PD.AGRO.07.2	AGRO.07.2	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_14.pdf	TAVOLA DEL PIANO AGRONOMICO MITIGAZIONI (INDICAZIONE DELLE ESSENZE)
FV.CRG01.PD.AGRO.08	AGRO.08	IRS75R7_RelazioneCompatibilitaLineeGuidaAgro.pdf	RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA' CON LE LINEE GUIDA AGRO-FOTOVOLTAICO
FV.CRG01.PD.AGRO.09	AGRO.09	IRS75R7_ElaboratoGrafico_01_15.pdf	TAVOLA DI RAFFRONTO CON LE LINEE GUIDA IMPIANTI AGRIVOLTAICI GIUGNO 2022

Figura 10. estratto EE per la sezione "AGRO"

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 3) - REQUISITO A1

Al fine di rendere più chiara l'identificazione di tutti i parametri necessari al calcolo dei requisiti si riporta, a seguire, la tabella riepilogativa dei dati di progetto, in versione "estesa", già fornita, ma in versione "light", nella relazione sulla compatibilità alle Linee Guida in modo che sia comprensibile quali elementi siano entrati in gioco nella determinazione dei valori oggetto di verifica.

Il file tabellare è stato implementato con le opportune formule.

Tabella 2. tabella di calcolo dei dati di progetto

progressivo	S tessera (1)	S non coltivabile (2)	(1)-(2)	comprensiva di platea										S MIN. ATTIVITA' AGRICOLA		LAOR<40%
				(A)	(A')	(B)	(B')	C=(A)x(B)	C'=(A')x(B')	(G)	(H)	I=(G)x(H)	C+I	REQUISITO A.1	REQUISITO A.2	
ID#TESSERA	S(tot) [ha]	S(no agro) [ha]	S(agri) [ha]	S track 30[mq]	S track 15 [mq]	N track30	N track15	S tracker T30 [ha]	S tracker T15[ha]	S Pws [mq]	N Pws	S tot Pws [ha]	S(pv) [ha]	S(agri)>0,7 * S(tot)	0,7 * S(tot)	Spv/Stot [%]
T.A1	0,7759	0,1867	0,5892	93,93	46,88	28	2	0,2630	0,0094	50,1	0	0,0000	0,2724	VERIFICATO	0,5431	35,11%
T.A2	0,8654	0,1993	0,6661	93,93	46,88	26	10	0,2442	0,0469	50,1	1	0,0050	0,2961	VERIFICATO	0,6058	34,22%
T.B1	20,6904	4,5638	16,1267	93,93	46,88	680	58	6,3872	0,2719	50,1	2	0,0100	6,6692	VERIFICATO	14,4833	32,23%
T.C1	3,0634	0,6749	2,3885	93,93	46,88	88	34	0,8266	0,1594	50,1	1	0,0050	0,9910	VERIFICATO	2,1444	32,35%
TOT	22,3317	4,9497	19,77			822	104	7,7210	0,4876			0,01503	7,24			

PITCH [m]	PANNELLI	TRACKER
7	640Wp	30 /15 pannelli
S no agro T30	64,4	mq
S no agro T15	31,82	mq

La tabella appena riportata si compone di una serie di colonne dove sono fornite indicazioni puntuali dei valori di progetto, intesi come superfici dei singoli tracker, delle power station e di tutti gli elementi che compongono la tessera come definita dalle Linee Guida. Stabilito numericamente il valore non agro per ogni singola struttura, e reiterato il valore per ogniuna delle *n* strutture che compongono la singola tessera è possibile definire quali siano le superfici Spv e Snon agro cui assoggettare tutti gli altri parametri. Si tratta quindi di una verifica numerico/scientifica che nulla lascia a libertà di interpretazione.




Figura 11. sezione caratteristiche dell'impianto agrivoltaico Cerignola Lagnano




Figura 12. rappresentazione in pianta delle aree considerate non agro

Tutti i calcoli relativi alle superfici, ingombri e sviluppi traggono origine dallo schema in sezione appena mostrato e disponibile anche nell'elaborato FV.CRG01.PD.AGRO.08.

La sezione aiuta a comprendere quali siano gli spazi tra e sotto i pannelli che sono considerati utili a fini agricoli. Per ovvie ragioni legate alla presenza dei pali di supporto ai tracker non è possibile meccanizzare completamente la fascia al di sotto dei pannelli ma è comunque possibile avervi accesso con attrezzature da

traino, o a sollevatore, che eccedono la sagoma della trattrice in larghezza. In via cautelativa si è voluto considerare come completamente meccanizzabile una fascia di 5.42mt tra i supporti anche se, buona parte della porzione indicata come “a meccanizzazione limitata” sarà accessibile e mantenibile a fini agricoli.




Figura 13. schema planimetrico con indicazione delle aree utilizzabili a fini agricoli secondo lo schema

Avendo dimostrato la congruenza e fondatezza dei dati proposti in prima istanza si ritiene che il progetto Cerignola Lagnano agrivoltaico sia conforme al requisito A

OSSERVAZIONE 4)

In merito al requisito B1,

In FV CRG01 PD AGRO 08 - Relazione sulla compatibilità con le linee guida agro-fotovoltaico - si afferma che l'attuale indirizzo estensivo sarà convertito ad un sistema produttivo diversificato, che prevede l'adozione di sistemi produttivi pluriennali (es. asparago, salvia e origano) e sistemi produttivi orticoli. Le piante di olivo attualmente presenti, le cui olive prodotte sono impiegate per la trasformazione in "Olio extravergine di oliva Dauno Basso Tavoliere DOP", saranno preservate ed estese a tutta la fascia di mitigazione perimetrale, integrando, per tale scopo, le piante esistenti con altre della varietà "Coratina". Per tale scopo è prevista, inoltre, la realizzazione di almeno 3 pozzi, al fine di soddisfare il fabbisogno irriguo delle colture (in altri termini, il consumo idrico effettivo triplica). Non è chiaro, inoltre, a cosa sia adibita la superficie agricola esterna, la quale non sembrerebbe coltivata.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 4) - REQUISITO B1

Si estrae, per facilità di lettura, il paragrafo delle Linee Guida relativo al mantenimento dell'indirizzo produttivo posto a base dell'osservazione sul requisito B1 nel quale, si specifica che **è contemplato il passaggio ad un indirizzo produttivo diverso dal precedente sempreché questo abbia un valore economico più elevato.**

b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo

Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le aree di impianto interessano interamente terreni agricoli investiti a seminativi per la produzione di cereali con ciclo autunno-vernino, in rotazione con leguminose quali il favino. Una piccola parte del sito è attualmente interessata dalla presenza di un uliveto, le cui olive sono destinate alla produzione di olio extravergine d'oliva Dauno (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97) accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere.

Il piano agronomico proposto introduce il passaggio ad un indirizzo produttivo diversificato, e più redditizio, per le superfici interessate dei pannelli e conferma, anzi estende, le superfici interessate da oliveti destinati alla produzione di olii a denominazione non essendo il disciplinare di produzione in contrasto con quanto proposto nel piano agronomico. Ricordiamo che le piante di olivo saranno destinate ad aree non interessate da pannelli e perimetrali alle aree di impianto.

In merito al fabbisogno idrico delle colture proposte per il presente progetto agrivoltaico, si sottolinea che, come dimostrano studi ed esperienze in campo, la presenza dei moduli fotovoltaici favorisce la creazione di un particolare microclima a beneficio della vegetazione sottostante ai pannelli.

Uno dei principali vantaggi di un sistema agrivoltaico, a beneficio delle colture sottostanti, è proprio la riduzione dell'evapotraspirazione delle stesse grazie alla creazione di un parziale ombreggiamento con conseguente risparmio idrico. Diversi studi condotti in materia hanno dimostrato infatti la riduzione del fabbisogno irriguo per le colture praticate nel sistema agrivoltaico, in particolare per le coltivazioni irrigate tra il 14% e il 29% a seconda delle specie e dei sistemi adottati, sebbene i maggiori vantaggi dall'applicazione di questo sistema si ottengano nei climi aridi, da colture praticate in asciutto (H. Marrou, et al. 2013, S. Schindele, et al. 2020, Sun'Agri, «La station d'expérimentations de La Pugère,» [Online]. Available: [https://sunagri.fr/projet/la-station-d-experimentations-de-la-pugere/.](https://sunagri.fr/projet/la-station-d-experimentations-de-la-pugere/))

In fase progettuale è stata prevista **l'eventuale** realizzazione di altri pozzi artesiani al fine di soddisfare, quando necessario (prevalentemente durante la stagione secca e durante le fasi fenologiche maggiormente sensibili), il fabbisogno irriguo delle colture.

Si riporta, a tal proposito, un estratto di quanto indicato al Paragrafo n. 5.3 della relazione "PIANO COLTURALE E FASCIA DI MITIGAZIONE" cod. elaborato: FV.CRG01.PD.AGRO.05.

"Gestione della risorsa idrica: Al fine di soddisfare il fabbisogno irriguo delle colture inserite nel presente piano colturale sarà predisposto un impianto di micro-irrigazione; [...]"

Un sistema irriguo a "microirrigazione" consiste nella distribuzione dell'acqua attraverso erogatori alimentati da condotte in polietilene a bassa pressione localizzata vicino alla pianta ed al suo apparato radicale, bagnando soltanto una parte del terreno. Nei confronti di un sistema quale l'aspersione, la microirrigazione a goccia consente spesso il raggiungimento di un'efficienza di distribuzione superiore, potendo arrivare, in impianti ben progettati dotati di erogatori di buone caratteristiche costruttive ed impiegati correttamente anche al 90%. In sintesi, questa tecnica irrigua è caratterizzata dalla bassa pressione di esercizio che consente inoltre un elevato risparmio energetico, la possibilità di impiegare materiali plastici sottili e quindi economici, ed infine la possibilità di utilizzare degli erogatori a bassa portata e, quindi, poter attuare i lunghi orari di irrigazione, caratteristici del metodo.

*Grazie all'adozione di un sistema agrivoltaico ed alla realizzazione di un impianto di microirrigazione sarà possibile ottemperare ad un sistema di conduzione del fondo in totale risparmio idrico; pertanto, **l'eventuale apertura di ulteriori pozzi sarà valutata esclusivamente in funzione della migliore distribuzione della risorsa idrica su tutta la superficie coltivabile.***

In conclusione:

- *L'eventuale apertura di ulteriori pozzi va intesa quale opportunità di distribuire uniformemente la risorsa idrica su tutte le aree di impianto, senza necessariamente intendere un emungimento superiore, offrendo la possibilità di contemplare piani colturali diversificati, a vantaggio della resilienza delle aziende agricole coinvolte.*
- *Qualora ritenuto necessario, alternativamente possono essere valutati ulteriori piani agronomici contemplando colture normalmente praticate in aridocoltura (ad esempio coltivazioni aromatiche/officinali, essenze foraggere e ortive), anche senza l'ausilio di ulteriori pozzi.*

Per quanto riguarda la superficie agricola [SA] esterna alle recinzioni di impianto, propriamente dette, si rimanda all'elaborato correttamente indicato da codesto Ente overrosia la tavola FV.CRG01.PD.AGRO.07.1




Figura 14. estratto piano agronomico tavola AGRO.07.1

La legenda a corredo distingue tra le [SC1e2] e la [SA] nel senso che le Superfici di Controllo [SC1 e 2], rispettivamente per l'oliveto e per le produzioni ortive/officinali, sono poste entro, o immediatamente a ridosso, di recinzioni chiuse per motivi di sicurezza. A servizio di queste aree, come pure in quelle destinate all'agrivoltaico vero e proprio, saranno installate strumentazioni per il controllo ed il monitoraggio in continuo, che potrebbero essere vandalizzate o sottratte, pertanto, è necessario delimitare le aree di installazione. La Superficie Agricola [SA], invece, è a campo aperto e sarà integrata al ciclo produttivo, e alla rotazione colturale, secondo il piano che annualmente si riterrà più idoneo. Tutte le aree lorde catastali coinvolte saranno regolarmente condotte.

Le controdeduzioni al requisito B2 sono evase pure non essendo, alla scrivente, del tutto chiare le motivazioni intrinseche all'osservazione stessa.

Nell'elaborato FV.CRG01.PD.AGRO.08 è stato riportato, in forma tabellare, il resoconto sul confronto tra la producibilità elettrica specifica dell'assetto agro rispetto a quello standard verificato secondo quanto descritto dalla stessa norma di riferimento (Linee Guida):

B.2 Producibilità elettrica minima

In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al **60 %** di quest'ultima:

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Dove, tra le definizioni:

- l) Producibilità elettrica specifica di riferimento ($FV_{standard}$): stima dell'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico;


Scopo di questa verifica è dimostrare che, in assetto agrivoltaico, la componente produttiva elettrica non venga significativamente penalizzata.

La determinazione dei valori da mettere a confronto è stata fatta analiticamente con il software dedicato PV Syst con il quale è possibile ottenere i valori di producibilità elettrica sia in assetto agro (vedi elaborato FV.CRG01.PD.A.15 ove è contenuto il report elaborato dal software) che in assetto standard come definito dalle Linee Guida.

In pratica, a parità di posizione geografica e di aree utili "pannellabili", sono state lanciate due elaborazioni software: la prima in assetto agro tracker, la seconda in configurazione fixed secondo i parametri dettati dalla lettera l) dell'art. 1.1 delle Linee Guida.

Tabella 3. tabella riepilogativa dei valori di produttività specifica relativi all'assetto fixed standard secondo la relativa definizione delle tessere


produttività specifica calcolata rispetto all'area delle tessere						
FIXED						
	Area tessere [ha]					FV _{std}
GWh/y	A1	A2	A3	A4	A5	GWh/y/ha
38,184	0,71828759	0,763543	9,873828	9,898789	2,901068	1,58075699
				tot [ha]	24,15552	



Nella sezione in giallo sono riportati i dati desunti per l'assetto fixed, ovvero standard, secondo la definizione delle tessere nella foto a sx.

Tabella 4. tabella riepilogativa dei valori di produttività riferibili all'assetto agrivoltaico secondo la relativa definizione delle tessere.

TRACKER						
	Area tessere [ha]					FV _{agri}
GWh/y	TA1	TA2	TB1	TC1	D	GWh/y/ha
35,082	0,77588962	0,865379	20,69011	3,063377	-	1,381466289
	tot [ha]					25,39476



Nella sezione in verde sono riportati i dati della configurazione agro, GWh/y e superfici delle tessere, ottenuti sulla base dello schema spaziale a destra.

Per i due sistemi sono estratti i dati in termini di GWh/ha/y che possono, quindi, essere messi a confronto per le verifiche del caso.

I valori definiti permettono di asserire che il requisito B2 sia ampiamente soddisfatto dal momento che sia pacifico constatare che:

$$1.38 > 0.6 \times 1.58$$

OSSERVAZIONE 5A) - TIPO

In merito al requisito C il Proponente dichiara che “la configurazione spaziale proposta nel presente progetto non può essere integralmente identificata con alcuna tipologia riportata; tuttavia, ai fini esemplificativi si riportano le definizioni del TIPO 1 e 2, maggiormente equiparabili alla configurazione ivi proposta”.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 5A

In tutti gli elaborati, in cui sia stato fatto il rimando alla classificazione del “TIPO” di configurazione spaziale del progetto proposto, è stata indicata la non perfetta rispondenza alla tipologia 1 ma ad una forma ibrida tra la 1 e la 2 poiché lo schema spaziale riferibile allo volume agrivoltaico tiene conto delle limitazioni tecniche relative alla presenza dei sostegni ai moduli.

OSSERVAZIONE 5B) – REQUISITO C

Il Proponente dichiara che i pannelli abbiano un'altezza media di 2,50m, ma solo al momento in cui i pannelli sono orizzontali, mentre la loro altezza minima è di 1,60m: non rientrano quindi nel tipo 1 ma solo nel tipo 2, perché è chiaro che nelle linee guida si fa riferimento ad altezza minima e non media.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 5B

Fino alla pubblicazione della UNIPdR 148/2023, che ha chiarito con schemi grafici ad hoc il tema, gli operatori di settore, sia tecnici che legali, hanno interpretato, come la scrivente, in maniera **letterale** la definizione del requisito C offerto dalle Linee Guida al paragrafo 2.5 *REQUISITO C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra*

Che testualmente recita:


Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e **l'altezza media dei moduli su strutture mobili**, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Si può concludere che:

- Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondono al REQUISITO C.
- Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata

L'interpretazione che la scrivente ha dato alla lettura del suddetto passaggio trova conforto anche in quanto evidenziato da eminenti figure del settore come AIAS che, in occasione di convegni e giornate studio riferite all'agrivoltaico, ha ribadito quanto, inizialmente, la definizione data dalle stesse Linee Guida al tema dell'altezza dei moduli in configurazione tracker, fosse quantomeno fuorviante.



Applicando la definizione letteralmente, per soluzioni ad inseguimento solare quale quella di Cerignola Lagnano, deve intendersi l'altezza media dei moduli tra l'apice ed il pedice del pannello nella posizione di massimo tilt. Geometricamente, assodato il particolare costruttivo rappresentato nell'elaborato FV.CRG01.PD.F.01, si può asserire che l'altezza media corrisponda al fulcro della rotazione e quindi posto a 2.50mt e, pertanto, in linea con il valore minimo di 2.10m indicato dalle Linee Guida.

In ogni caso, lo spirito della proponente è sempre stato quello di applicare scrupolosamente le indicazioni offerte dai vari contributi quali CEI, UNI, Linee Guida al fine di predisporre layout che fossero realmente agrivoltaici. Laddove fosse necessario l'implementazione della quota a 2.10mt nel punto di minimo, anche per soluzioni tracker, la scrivente potrà recepire tale indicazione come prescrizione in fase esecutiva senza che questo alteri significativamente la natura stessa del progetto. Questa condizione fugherebbe certamente anche i dubbi interpretativi sulla rispondenza al requisito A1 estendendo la coltivabilità alla quasi totalità delle superfici entro le tessere.

Si ritiene, quindi, che si possa, comunque, implementare il sistema al requisito C senza stravolgimenti del progetto.

OSSERVAZIONE 6) – REQUISITI D ED E

In merito ai requisiti D

Le linee guida riportano:

“A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D):

D.1) il risparmio idrico;

D.2) la continuità dell’attività agricola, ovvero: l’impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”

Il proponente attesta la conformità ad entrambi, eppure nel caso del criterio D1 si dichiara il risparmio idrico, mentre al precedente criterio B1 si afferma che per le colture previste si dovranno realizzare almeno tre pozzi, quindi con aumento del consumo idrico di almeno tre volte.

Per il requisito D2 non è chiaro quale sia la continuità dell’attività agricola. L’istanza è stata presentata da una società elettrica, non agricola, e non vi sono informazioni su chi attualmente coltivi i terreni.

Quindi non può ritenersi rispettato neanche il criterio D2.

Per il requisito E

Ci si riferisce solo al requisito E2. Il Proponente argomenta nel merito di superfici di controllo e di monitoraggio, fatto sia in situ da agronomi sia da una centralina meteo.

Gli altri requisiti E1 e E2 non sono stati presi in considerazione.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 6

PREMESSA

Le assunzioni riportate a seguire traggono sostentamento dall'estratto delle Linee Guida indicato a seguire.

2.6 REQUISITI D ed E: i sistemi di monitoraggio

I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrivoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell'impianto.

L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio, con specifico riferimento alle misure di promozione degli impianti agrivoltaici innovativi citate in premessa, sono fondamentali per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure stesse.

A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D):

D.1) il risparmio idrico;

D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Nel seguito si riportano i parametri che dovrebbero essere oggetto di monitoraggio a tali fini.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di valutare gli effetti delle realizzazioni agrivoltaiche, il PNRR prevede altresì il monitoraggio dei seguenti ulteriori parametri (REQUISITO E):

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Infine, per monitorare il buon funzionamento dell'impianto fotovoltaico e, dunque, in ultima analisi la virtuosità della produzione sinergica di energia e prodotti agricoli, è importante la misurazione della produzione di energia elettrica.

Di seguito una breve disamina di ciascuno dei predetti parametri e delle modalità con cui possono essere monitorati.

Requisito D1

Come già indicato precedentemente, la presenza dei pannelli fotovoltaici, e del relativo ombreggiamento, nonché la predisposizione di un impianto di micro-irrigazione consentiranno la riduzione dell'evapotraspirazione e la massima efficienza d'uso della risorsa idrica. La possibilità di implementare la disponibilità della risorsa idrica, massimizzandone inoltre l'efficienza d'uso, si tradurrebbe, in nuove opportunità a favore dell'impresa agricola, in termini di diversificazione dei piani colturali, avendo a disposizione differenti tipi di raccolti con epoche di maturazione diversificate, accedendo così ad ulteriori sbocchi commerciali.

In nessuno degli studi presentati a corredo della proposta è stato valutato un consumo della risorsa idrica tre volte superiore e, pertanto, si ribadisce quanto già concluso nell'ambito della osservazione al punto 4.

Requisito D2

Com'è facile definire dallo stralcio delle Linee Guida riportato in premessa, il requisito D2 si riferisce non già al mero soggetto attuatore dell'attività agricola inteso come persona fisica/giuridica, ma ***all'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.***

Allo scopo si ritiene sufficiente, in questa fase, quanto già relazionato nell'ambito del contestato elaborato sulla rispondenza alle Linee Guida: rif. FV.CRG01.PD.AGRO.08 pag. 23.

D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola

Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

1. l'esistenza e la resa della coltivazione;
2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Al fine di verificare i suddetti punti sarà redatta, con cadenza stabilita, una relazione tecnica asseverata da un agronomo, con indicazioni, inoltre, sui piani annuali di coltivazione ed in particolare le specie annualmente coltivate, la superficie dedicata alle coltivazioni, le condizioni di crescita delle piante e le tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Si sottolinea che l'attuale indirizzo produttivo estensivo (seminativi per la produzione di cereali) sarà convertito ad un sistema produttivo diversificato, che prevede l'adozione di sistemi produttivi pluriennali (es. asparago, salvia e origano) e sistemi produttivi orticoli, come precedentemente accennato.

Requisiti E

Per definizione tratta dalle Linee Guida:

E.1 Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni 9. Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.

Il parametro non è riferibile alla proposta in esame non essendo contemplati terreni non coltivati.

E.2 Monitoraggio del microclima

Il microclima presente nella zona ove viene svolta l'attività agricola è importante ai fini della sua conduzione efficace.

Infatti, l'impatto di un impianto tecnologico fisso o parzialmente in movimento sulle colture sottostanti e limitrofe è di natura fisica: la sua presenza diminuisce la superficie utile per la coltivazione in ragione della palificazione, intercetta la luce, le precipitazioni e crea variazioni alla circolazione dell'aria.

L'insieme di questi elementi può causare una variazione del microclima locale che può alterare il normale sviluppo della pianta, favorire l'insorgere ed il diffondersi di fitopatie così come può mitigare gli effetti di eccessi termici estivi associati ad elevata radiazione solare determinando un beneficio per la pianta (effetto adattamento).

L'impatto cambia da coltura a coltura e in relazione a molteplici parametri, tra cui le condizioni pedoclimatiche del sito.

Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto. In particolare, il monitoraggio potrebbe riguardare:

- *la temperatura ambiente esterno (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore (preferibile PT100) con incertezza inferiore a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;*
- *la temperatura retro-modulo (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore (preferibile PT100) con incertezza inferiore a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;*
- *l'umidità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con igrometri/psicrometri (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti);*
- *la velocità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con anemometri.*

I risultati di tale monitoraggio possono essere registrati, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.

Il parametro è stato ampiamente trattato e risolto nel medesimo elaborato ne risultano contestazioni a riguardo.

E.3 Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea. Dunque:

- *in fase di progettazione: il progettista dovrebbe produrre una relazione recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento;*

- *in fase di monitoraggio: il soggetto erogatore degli eventuali incentivi verificherà l'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate nella relazione di cui al punto precedente (ad esempio tramite la richiesta di documentazione, anche fotografica, della fase di cantiere e del manufatto finale).*

Il parametro non è riferibile alla proposta in esame poiché non si avanza la classificazione come agrivoltaico avanzato ai fini del PNRR. In ogni caso, il suo soddisfacimento potrebbe essere facilmente garantito con la predisposizione degli appositi approfondimenti e studi senza occorrere in alterazioni significative del progetto.

OSSERVAZIONE 7) – PARTE III LINEE GUIDA

La Parte III delle linee guida indica ulteriori caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici e al capitolo 3.2 descrive le caratteristiche del soggetto che realizza il progetto.

Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà¹⁰. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle

Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.

Al momento il proponente è una società di energia, inoltre non si fa riferimento in nessun elaborato all'esistenza di una impresa agricola che coltivi i terreni e soprattutto quali benefici economici ricavi anche dall'utilizzo di parte dell'energia prodotta.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 7

Il tema sollevato da codesto Ente, circa la gestione dell'impianto agrisolare, è approcciato alla parte III del documento Linee Guida:

PARTE III

3 ULTERIORI REQUISITI E CARATTERISTICHE PREMIALI DEI SISTEMI AGRIVOLTAICI

3.1 Premessa

Nei precedenti paragrafi ci si è soffermati sulla definizione dei requisiti che gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali. Dunque, anche ai fini dell'accesso agli incentivi.

D'altronde, il decreto legislativo n.199 del 2021 ha stabilito che per l'accesso ai contributi PNRR gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle predette disposizioni del decreto-legge 77/2021, ma che le condizioni per l'accesso ai contributi del PNRR saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.

Anche in tale ambito, potranno, dunque, essere definiti ulteriori requisiti, fattori premiali o criteri di selezione prioritaria.

A tal fine, vengono riportati nel seguito taluni spunti che potranno essere utilizzati in tal senso.

Che tratta, in ordine, dei seguenti temi:

3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

3.3 Applicazioni di agricoltura digitale e di precisione

3.4 Autoconsumo

3.5 Ulteriori indicatori per il miglioramento delle prestazioni di un sistema agrivoltaico e della qualità del suo sito di installazione

Il punto su cui si pone accento è proprio il **3.2: caratteristiche del soggetto attuatore.**

Come è stato sottolineato sul passaggio in questione, i requisiti e le caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici sono introdotti quali **SPUNTI** e non certo come requisiti necessari e vincolanti alla definizione della iniziativa come agrivoltaica/agrivoltaica avanzata.

Risulta evidente che, quanto descritto dal Dipartimento ambiente della regione Puglia, Paesaggio e qualità urbana – Sezione Autorizzazioni ambientali Servizio Via/Vinca – nella relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto in questione, è del tutto inconferente rispetto a quanto indicato dalle Linee Guida.

Ed invero, la circostanza che la proponente E-Way 0 s.r.l. sia una società di energia non rileva ai fini dell'inquadramento del progetto come agrivoltaico, posto che l'indicazione fornita dalle Linee Guida intende identificare i soggetti possibili beneficiari per l'accesso agli incentivi.

Si precisa che, in caso di autorizzazione, la gestione delle aree sarà certamente organizzata a mezzo apposita ATI in via di costituzione.

CONCLUSIONI AL TEMA AGRIVOLTAICO




Figura 15. schema della classificazione degli impianti agrivoltaici secondo CEI PAS 82-93

Lo schema appena riportato è rappresentativo di quale sia la scala di classificazione degli impianti agrivoltaici offerta dalle CEI PAS 82-93 e ripresa anche dalla Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

Com'è facile dedurre, la sezione dei requisiti E è riferita a quegli impianti che vogliono assurgere a beneficio degli incentivi del PNRR. Affinchè un impianto possa definirsi agrivoltaico avanzato è condizione necessaria e sufficiente che vengano rispettati i requisiti A+B+C+D.

Il requisito C, relativo all'altezza, sebbene lo si voglia contestare per la sua interpretazione nella fase di presentazione del progetto, può essere facilmente implementabile senza modifiche sostanziali al progetto.

Il requisito D si ritiene essere stato soddisfatto.

I requisiti E non sono propedeutici nella classificazione del progetto Cerignola Lagnano come agrivoltaico avanzato.

Come dimostrato l'impianto di Cerignola Lagnano è certamente definibile come agrivoltaico avanzato.

OSSERVAZIONE 8) – CONCLUSIONI

Pur essendo l'area di progetto idonea secondo il 199/2021 il progetto proposto non ha le caratteristiche di agrivoltaico così come definito dalle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici. Non si ritiene il sito idoneo per i criteri localizzativi del R.R. 24/2010, sia per l'espianto degli ulivi sia perché ricade in aree agricole interessate da produzioni di alta qualità. Inoltre, parte delle particelle sono vincolate da PRG come area di interesse archeologico; ed infatti considerevoli sono anche le segnalazioni archeologiche nelle vicinanze, oltre alla presenza di un insediamento neolitico a 1,5 km di distanza vincolato con D.M.

CONTRODEDUZIONI AL PUNTO 8

Possesso caratteristiche impianto agrivoltaico

L'argomentazione al punto in questione è stata affidata alle osservazioni precedenti in base alle quali si sostiene la conformità ai requisiti minimi per la definizione di agrivoltaico avanzato

Espianto ulivi/zone di produzioni di pregio

Il REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 24 Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia",

all'allegato 1: ISTRUTTORIA VOLTA ALLA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO, DELLE TRADIZIONI AGROALIMENTARI LOCALI, DELLA BIODIVERSITA' E DEL PAESAGGIO RURALE. ALLEGATO 3 LETT. F) DEL DECRETO

riporta le casistiche per le quali sussistano condizioni di criticità all'inserimento di iniziative FER in ambiti tutelati.

Il termine di interesse è da ricercarsi nella condizione di area vocata alla produzione agricola di pregio.

Tabella 5. estratto allegato 1 RR 24/2010

AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA'	
BIOLOGICO; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.	
Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare: <ul style="list-style-type: none"> • Singoli atti istitutivi, • L.R. 31/08; • L.R. n. 14/2007 Collina di Brindisi (DOP) Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96) Dauno (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.7) Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97) Terra di Bari (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97) Aspetti normativi relativi all'installazione:	Superficie regionale interessata: Zona settentrionale della Provincia di Brindisi Provincia di Foggia Intero territorio della provincia di Lecce e alcune zone delle province di Taranto e Brindisi Castel del Monte, Bitonto e Murgia dei Trulli Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obbiettivi di protezione

Per i territori interessati da oliveti è riportata la dicitura:

Fotovoltaico:

Complicato ottenere l'autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, nelle aree insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 14/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo.

Si osserva che:

1. la norma non parla di un divieto assoluto.
2. La norma non si riferisce ad impianti agrivoltaici ma fotovoltaici e la recente giurisprudenza sancisce, a riguardo, che non si possano assoggettare allo stesso regime normativo due fattispecie completamente distinte tra loro.
3. La LR 14/2007 si riferisce alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Nelle aree in esame non sono presenti olivi monumentali cui applicare la suddetta norma.

Area di interesse archeologico da PRG

La strumentazione sovracomunale, come già evidenziato, non riconosce, a carico diretto delle aree, perimetrazioni archeologiche o di interesse archeologico tutelate per legge.

Le perimetrazioni cui ci si riferisce sono relative alla sola strumentazione urbanistica comunale che classifica la quasi totalità del territorio di competenza in siffatta casistica. A solo scopo conoscitivo si rappresenta che, nella zona, sono presenti altri impianti FER e opifici industriali.

Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici

Legenda

Ambiti territoriali

-  di elevato interesse archeologico
-  di interesse archeologico
-  di appartenenza al sistema dei tracciati storici
-  di rispetto urbano
-  di interesse biologico naturalistico - zona di rispetto
-  di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - fiumi, laghi, canali, marane
-  di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - pozzi, sorgenti, prese
-  di tutela geodinamica del territorio e degli insediamenti - area di pertinenza
-  di tutela geodinamica del territorio e degli insediamenti - area annessa
-  aree instabili o di probabile instabilità

Aree ed elementi soggetti a tutela integrale

-  Aree vincolate
-  Aree vincolate - zona di rispetto
-  Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali
-  Componenti dell'assetto idrogeologico fiumi, torrenti, marane, laghi
-  Componenti dell'assetto idrogeologico pozzi
-  Componenti dell'assetto idrogeologico sorgenti
-  Componenti dell'assetto idrogeologico punti di presa

Siti di Importanza Comunitaria

-  Area SIC
-  "Zone umide della Capitanata"
-  Area SIC
-  "Valle Ofanto - Lago di Capaccioni"
-  Area di ampliamento del SIC
-  "Zone umide della Capitanata"
-  Area di ampliamento del SIC
-  "Valle Ofanto - Lago di Capaccioni"




Figura 16. estratto tavola FV.CRN01.PD.C.09. inquadramento rispetto al PRG

In ogni modo è utile riportare quanto, il medesimo comune, legifera in termini di Norme Tecniche di Attuazione per i medesimi areali agli articoli 24 e 25.



CITTÀ DI CERIGNOLA

VARIANTE DI PRG 2012

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 24 *Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico*

Il piano definisce Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico del territorio comunale le aree dove l'esistenza di reperti e siti è verificata da segnalazioni, ritrovamenti, fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

In particolare non sono compatibili le seguenti attività:

1. smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane;
2. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo di rifiuti di cui al numero precedente;
3. smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
4. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
5. attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
6. discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
7. centrali elettriche in genere;
8. attività di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
9. attività di produzione calcestruzzo pronto per l'uso;
10. tracciati ferroviari e autostradali;

11. movimenti di terra eccedenti 0,5 m al di sotto del piano di campagna.

Art. 25 *Ambiti territoriali di interesse archeologico*

Il piano definisce Ambiti territoriali di interesse archeologico del territorio comunale le aree dove vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenze di itinerari e percorsi storici e protostorici e da fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il relativo nulla osta.

In particolare non sono autorizzabili le attività incompatibili con gli Ambiti di rilevante interesse archeologico, ad esclusione dei tracciati ferroviari ed autostradali.

Figura 17. estratto NTA PRG Comune di Cerignola

Si osservi che:

- sia per le aree di elevato interesse archeologico che di interesse archeologico "semplice" non è previsto il divieto esplicito di iniziative agrivoltaiche.
- Nella fase di realizzazione e dismissione non sono previsti movimenti di terra eccedenti i 50cm al di sotto del piano di campagna, pertanto, se ne può asseverare la compatibilità.

CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto relazionato nelle pagine precedenti è possibile asserire che:

- l'impianto Cerignola Lagnano è collocato in area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021
- L'impianto Cerignola Lagnano è classificabile come agrivoltaico avanzato
- Non sussistono condizioni oggettive alla preclusione dell'intervento proposto entro le aree perimetrate come di elevato interesse archeologico dallo strumento comunale.